

ATTO N. 1479

DISEGNO DI LEGGE
di iniziativa della Giunta regionale
(deliberazione n. 1585 del 20.11.2002)

*“Autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l’anno
2003”*

*Depositato al Servizio Assistenza agli Organi,
Iter Procedimenti e Sistema Informativo il 29.11.2002*

Trasmesso alla I Commissione Consiliare Permanente il 29.11.2002



REGIONE DELL'UMBRIA

OGGETTO: DISEGNO DI LEGGE: AUTORIZZAZIONE ALL' ESERCIZIO
PROVVISORIO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2003

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

20/11/2002 n. 1585

		presenti	assenti
LORENZETTI MARIA RITA	Presidente	X	
MONELLI DANILO	Vice Presidente		X
BOCCI GIANPIERO	Assessore	X	
DI BARTOLO FEDERICO	Assessore	X	
GIROLAMINI ADA	Assessore		X
GROSSI GAIA	Assessore	X	
MADDOLI GIANFRANCO	Assessore		X
RIOMMI VINCENZO	Assessore	X	
ROSI MAURIZIO	Assessore	X	

Presidente : LORENZETTI MARIA RITA

Relatore : RIOMMI VINCENZO

Direttore: BRUNI ALDO

Segretario Verbalizzante : MANUALI PAOLA

LA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 23 del proprio Regolamento interno;

Vista la relazione illustrativa e la proposta di disegno di legge presentata dal Direttore regionale alle Risorse Finanziarie, Umane e Strumentali avente per oggetto: "Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l'anno 2003";

Tenuto conto del parere e delle osservazioni formulate dal Comitato Legislativo, che si allegano;

Dato atto che il presente disegno di legge non comporta nuove o maggiori spese o diminuzione di entrate;

Richiamato l'art. 58 della legge regionale n. 13 del 28/02/2000, dove al comma 1 viene stabilito che l'autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio è concessa, per una durata non superiore a tre mesi, con legge da adottarsi da parte del Consiglio regionale entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello a cui si riferisce il bilancio;

Ritenuto di provvedere all'approvazione del citato disegno di legge, corredato dalle note di riferimento e della relativa relazione;

Visto il Regolamento interno di questa Giunta;

A voti unanimi espressi nei modi di legge,


DELIBERA

- 1) di approvare l'allegato disegno di legge, avente per oggetto "Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l'anno 2003", e la relazione che lo accompagna, dando mandato al proprio Presidente di presentarlo, per le conseguenti determinazioni, al Consiglio regionale;
- 2) di indicare il proprio Assessore al Bilancio di rappresentare la Giunta regionale in ogni fase del successivo iter e di assumere tutte le iniziative necessarie;
- 3) di richiedere al Consiglio regionale la dichiarazione d'urgenza della legge ai sensi dell'art. 69, comma 2, dello Statuto regionale.

IL DIRETTORE :




IL PRESIDENTE:



IL RELATORE:



IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE:



Disegno di legge: "Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l'anno 2003"



RELAZIONE

Il titolo II della L.R. di contabilità 28/02/2000, n. 13 disciplina il procedimento di presentazione ed approvazione degli strumenti di programmazione finanziaria regionale al fine di evitare soluzioni di continuità nella gestione amministrativa dell'ente.

Può però verificarsi che all'inizio del nuovo esercizio finanziario non sia stato ancora approvato il relativo bilancio di previsione, strumento necessario per autorizzare la riscossione delle entrate e l'effettuazione delle spese.

Al fine di evitare vuoti gestionali l'attuale ordinamento dispone, perciò, dell'istituto dell'esercizio provvisorio che consente - nel caso in cui alla data del 01/01/2003 non sia stata ancora presentata la relativa legge di bilancio - la gestione provvisoria sulla base degli stanziamenti dell'ultimo bilancio approvato secondo regole fissate dall'organo legislativo. Dalla data di presentazione al Consiglio regionale del bilancio preventivo relativo al nuovo esercizio finanziario e fino alla sua approvazione, la gestione proseguirà sulla base degli stanziamenti recati da quest'ultimo.

L'autorizzazione all'esercizio provvisorio deve essere disposta con legge dal Consiglio regionale (da approvarsi entro il 31/12 di ogni anno) e può essere concesso, nel caso della nostra regione, per un periodo massimo di tre mesi (e cioè fino al 31 marzo).

La Giunta regionale ha già iniziato il processo di formazione del nuovo bilancio di previsione. Nonostante ciò può verificarsi l'eventualità che al 31/12/2002 non si siano conclusi tutti i percorsi istituzionali previsti e che i tempi di approvazione del prossimo documento programmatico subiscano dei ritardi e/o rallentamenti, anche in considerazione del fatto che il disegno di legge finanziaria 2003 dello Stato, in coerenza alla quale va costruita l'attività politico programmatica della Regione, è ancora in discussione alle Camere.

Per evitare, pertanto, soluzioni di continuità alla gestione si propone l'approvazione del presente disegno di legge con il quale, nel caso in cui alla data del 1/1/2003 non sia stata ancora presentata al Consiglio regionale la relativa legge di bilancio o la stessa non sia divenuta esecutiva, sarà possibile la gestione delle entrate e delle spese sulla base degli stanziamenti dell'ultimo bilancio approvato (2002) o di quelli recati dalla nuova legge di bilancio ancorché sottoposti a vincoli e limitazioni.

La presente richiesta di autorizzazione contempla, infatti, la limitazione degli impegni e dei pagamenti delle spese non obbligatorie nel limite di un dodicesimo degli stanziamenti di riferimento per ogni mese di esercizio provvisorio fatta eccezione per i seguenti casi, per i quali non sono previsti limitazioni di sorta:

- a) gestione delle spese obbligatorie non suscettibili di frazionamento in dodicesimi;
- b) gestione delle spese correlate ad entrate con vincolo di destinazione, comprese quelle non utilizzate in precedenti esercizi e che saranno riscritte con la medesima legge di bilancio alla competenza del 2001 per le stesse finalità;
- c) pagamento di residui passivi.

Disegno di legge: "Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l'anno 2003".



Art. 1.

1. Ai sensi dell'art. 58, ultimo comma, della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13, sono autorizzati, per il primo trimestre dell'anno finanziario 2003, l'accertamento e la riscossione delle entrate, nonché l'impegno e il pagamento delle spese, sulla base delle previsioni del bilancio per l'anno 2002, limitatamente, per quanto concerne le spese, ad un dodicesimo dei relativi stanziamenti e con l'esclusione degli stanziamenti la cui efficacia è cessata con il 31 dicembre 2002.

2. Dalla data di presentazione al Consiglio regionale del bilancio per l'anno 2003 le autorizzazioni di cui al comma 1 sono accordate sulla base delle previsioni di tale bilancio.

3. Nel caso di spese obbligatorie non suscettibili di impegno e di pagamento frazionati in dodicesimi, nonché di spese finanziate da assegnazioni statali o comunitarie a destinazione vincolata, ivi comprese le somme comunque reiscritte alla competenza dell'anno 2003, ai sensi dell'art 82, comma 6, della L.R. 13/2000 la gestione dei relativi stanziamenti è autorizzata senza la limitazione di cui al comma 1.

NOTE



Nota all'art.1, comma 1)

Il testo dell'art.58 della legge regionale 28 febbraio 2000, n.13 recante "Disciplina generale della programmazione, del bilancio, dell'ordinamento contabile e dei controlli interni della Regione dell'Umbria", pubblicata nel S.O. al B.U.R. n. 11 del 2 marzo 2000, è il seguente:

"58. (Definizioni e limiti).

1. L'autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio è concessa per un periodo non superiore a tre mesi, con legge adottata dal Consiglio regionale entro il 31 dicembre dell'anno precedente quello cui si riferisce il bilancio.

2. La Legge di esercizio provvisorio autorizza l'accertamento e la riscossione delle entrate, nonché l'impegno e il pagamento delle spese, sulla base del bilancio presentato al Consiglio regionale, senza limite di somma.


3. Con la Legge che autorizza l'esercizio provvisorio possono essere stabilite limitazioni all'esecuzione delle spese non obbligatorie, sia in ordine all'entità degli stanziamenti utilizzabili, sia in ordine alle singole unità previsionali di spesa il cui utilizzo può essere in tutto o in parte vietato fino all'approvazione della legge di bilancio.

4. Nel caso in cui il bilancio non sia stato ancora presentato al Consiglio regionale, ovvero sia stato respinto da questo e non sia stato ancora presentato il nuovo bilancio, l'esercizio provvisorio è autorizzato sulla base dell'ultimo bilancio approvato, limitatamente a un dodicesimo dello stanziamento di ogni unità di spesa per ogni mese di esercizio provvisorio".

Nota all'art.1, comma 3)

Il testo dell'art.82 comma 6 della legge regionale 28 febbraio 2000, n.13 recante "Disciplina generale della programmazione, del bilancio, dell'ordinamento contabile e dei controlli interni della Regione dell'Umbria", pubblicata nel S.O. al B.U.R. n. 11 del 2 marzo 2000, è il seguente:

"82 (Residui passivi. Nozione). Omissis - 6. Le somme stanziatae a fronte di entrate a destinazione vincolata, non utilizzate entro il 31 dicembre di ogni anno, sono reiscritte nel bilancio dell'esercizio successivo per le medesime finalità."



REGIONE DELL'UMBRIA
GIUNTA REGIONALE
Presidenza della Giunta regionale

Comitato Legislativo

DIREZIONE REGIONALE ALL RISORSE
UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI
Servizio Bilancio e Controllo di Gestione

Assegnata alla Sezione

in data **19 NOV. 2002**

IL DIRI

Prot. n° *17961*

REGIONE DELL'UMBRIA	
Direz. Risorse Finanz.-Umane e Strum.	
035395/II	20 NOV. 2002
Cat. * 6	Cl. 1 Fasc. 1

Stefano Strona

Perugia **18 NOV. 2002**

Al Direttore alle
risorse umane, finanziarie e
strumentali
Dott. Aldo Bruni
S e d e

Oggetto: Disegno di legge: "Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l'anno 2003".

Si comunica che il Comitato legislativo, nella seduta del 18 novembre 2002, ha espresso parere favorevole sul disegno di legge in oggetto, nel testo che si allega, concordato con il rappresentante della Sua Direzione, Dr. Stefano Strona.

Cordiali saluti.

La Segretaria
D.ssa Donatella Furia

Allegato: 1 DDL

DF/pp

Lettr par fav Bruni bilancio 18-11-2002.doc

Disegno di legge: "Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l'anno 2003".

COMITATO LEGISLATIVO
Il Presidente
Avv. *Mario Rufini*

Art. 1.

1. Ai sensi dell'articolo 58, ultimo comma, della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13, sono autorizzati, per il primo trimestre dell'anno finanziario 2003, l'accertamento e la riscossione delle entrate, nonché l'impegno e il pagamento delle spese, sulla base delle previsioni del bilancio per l'anno 2002, limitatamente, per quanto concerne le spese, ad un dodicesimo dei relativi stanziamenti e con l'esclusione degli stanziamenti la cui efficacia è cessata con il 31 dicembre 2002.

2. Dalla data di presentazione al Consiglio regionale del bilancio per l'anno 2003 le autorizzazioni di cui al comma 1 sono accordate sulla base delle previsioni di tale bilancio.

3. Nel caso di spese obbligatorie non suscettibili di impegno e di pagamento frazionati in dodicesimi, nonché di spese finanziate da assegnazioni statali o comunitarie a destinazione vincolata, ivi comprese le somme comunque riscritte alla competenza dell'anno 2003, ai sensi dell'articolo 82, comma 6 della l.r. 13/2000 la gestione dei relativi stanziamenti è autorizzata senza la limitazione di cui al comma 1.

M

Perugia, 29 NOV. 2002
Per copia conforme
all'originale.



IL DIRIGENTE

[Handwritten signature]